PE'

SIGNORI

DEPUTATI ALLO STRALCIO

DELL'ABOLITO ARRENDAMENTO DE' SALI QUATTRO FONDACI

Nella Suprema Corte di Giustizia.

NAPOLI

Dalla Tipografia ZAMBRAJA.

1822.

FATTI.

A dì 12 luglio 1736 i governatori dell' arrendamento de' *sali quattro fondaci* presero a censo bollare dal signor duca D. Niccola Maresca ducati 7466 coll' interesse alla ragione del tre per cento. La somma fu impiegata nell' acquisto di taluni magazzini destinati alla conservazione de' sali. Fu nel contratto espressamente convenuto, che i fondi con quel denaro acquistati restar dovessero specialmente ipotecati per la sicurezza del creditore. Fu ancora convenuto che la rescissione del contratto non potesse aver luogo che quando la mancanza del pagamento delle annualità si verificasse pel corso di un anno continuo. « Con patto (sono le » parole dell' istromento) che tanto in caso forse per » detto arrendamento e suoi signori Governatori si » mancasse al pagamento e corrisponsione di detti

» annui ducati 248 : 86 come sopra venduti per un
» anno continuo, quanto in caso di nullità, invalidità
» o rescissione del presente contratto di vendita per
» qualunque caso, o d'evizione che forse seguisse delle
» dette entrate come sopra vendute e delle rendite e
» frutti di detto arrendamento o delli suddetti fondaci
» . . . . in tali casi e ciascuno di essi
» sia tenuto e debba detto arrendamento restituire e
» pagare qui in Napoli al detto signor duca D. Niccola i
» suddetti ducati 7466 e grana 86 di capitale con tutte
» le terze decorse e decorrende da quelli sino alla in-
» tera soddisfazione e restituzione del capitale suddetto,
» ed a' danni spese ed interessi ».

A 3 novembre 1787 i governatori del nominato arrendamento cedettero a D. Leonilda Soranzo vedova di D. Francescantonio Palomba ed a' tutori e curatori de' figli ed eredi del medesimo il diritto di redimere dal duca D. Niccola Maresca il capitale di ducati 7466: 66, risultante dall' istromento di luglio 1736, obbligandosi di corrispondere a' medesimi le rispettive annualità. Tra i patti contenuti nell' istromento che nella circostanza fu stipulato, si legge che i governatori si obbligarono verso i nuovi creditori, colle stesse condizioni e clausole che si contenevano ne' due istrumenti stipulati col duca Maresca, non concedendo ad essi maggior diritto

di quello che a quest' ultimo competeva. Son queste le parole del contratto. « Di modo che in vigore del pre-
» sente istrumento di cessione di *jus* e donazione li-
» beramente sia lecito alli suddetti signori D. Leonil-
» da, D. Agnese, principe di Lauro D. Carmine ne'
» nomi predetti affrancare li suddetti annui ducati 291
» e grana 3 dal suddetto odierno signor duca D. An-
» tonino col deposito de' suddetti ducati 7466 di capi-
» tale. . . . . E per ciò ottenere a favore della
» suddetta eredità ed eredi di detto *quondam* D. Fran-
» cescantonio, come cessionaria di detto *jus* di pa-
» gare l' estinzione seu affrancazione de' suddetti an-
» nui ducati 291 *dello stesso modo e forma che al*
» *detto signor duca D. Niccola*, *e per esso all' odierno*
» *duca D. Antonino spettano e competono e promessi fu-*
» *rono corrispondere*, ed anche ampia cessione *translative*
» *et non extinctive* di tutte e qualsivogliano ragioni, azio-
» ni, anteriorità . . . . con ponere la suddetta
» eredità ed eredi di detto *quondam* D. Francescanto-
» nio, ed i di loro eredi e successori nel proprio luo-
» go, privilegio e grado del suddetto fu duca D. Nic-
» cola e suoi eredi e successori, e costituirli procu-
» ratori irrevocabili come in cosa propria. *Tali quali*
» *però le suddette ragioni sono ed al suddetto signor*
» *duca spettano e competono e non altrimenti.*

Nel 1813 il capitale suddetto di ducati 7466 dovuto agli eredi di D. Francescantonio Palomba, fu acquistato da D. Vincenza Pescatori tanto nel nome proprio, che come vicaria generale del di lei marito D. Gio. Lorenzo Palomba.

Intanto sin dal 1806, per effetto delle sanzioni legali allora emanate, era avvenuta la incamerazione delle partite di arrendamento al tesoro pubblico; e tra queste rimase anche incamerato l'arrendamento de' sali quattro fondaci. Ora perchè i *consegnatarj* del medesimo, oltre la percezione del dazio sul sale che fece ritorno alla Regia Corte, possedevano non poca quantità di beni stabili, su de' quali vi gravitavano varie obbligazioni, come tra le altre il credito della signora Pescatori, così per amministrare tali beni nominarono tre procuratori col decoroso titolo di *deputati*. Le facoltà date a costoro furono solamente di esigere le rendite di quei beni, soddisfarne i pesi ed il rimanente dividerlo tra i consegnatarj medesimi (1).

Nel 1814 per disposizione del Governo di allora furono i magazzini acquistati e in buona parte costrutti dall'abolito arrendamento de' sali quattro fondaci, in-

---

(1) *I termini della procura possono leggersi dall' atto stampato in fine della presente.*

corporati all'amministrazione de' diritti riservati. Fu allora, dietro le insistenze de' deputati allo stralcio dell'arrendamento suddetto, dato a' consegnatarj del medesimo un compenso in tante case demaniali di una rendita uguale a' fondi perduti. Nell'istromento passato tra l'Amministrazione de' reali demanj ed i deputati si legge il seguente patto. « Si è espressamante convenuto » che tutt'i pesi, censi ed ipoteche che forse gravitavano sulli detti magazzini ed appartamenti superiori » in Napoli ed edificio in Gaeta ceduti al Governo, » siano trasferite sulle dette dodici case ricevute in » compenso affin di rendere salvi i diritti de' creditori ».

Pendente un tale contratto e precisamente in dicembre dello stesso anno la signora Pescatori presentò supplica nel ministero delle Finanze, domandando che trovandosi nel numero de' creditori de' consegnatarj dello stralcio de' sali quattro fondaci, non ancora aveva ricevuto il compenso in case demaniali per quelle fabbriche che da' medesimi interessati erano state cedute. Riconobbe allora la Pescatori che i suoi diritti e l'ipoteca del suo credito eran basati non già sul diritto proibitivo dell' arrendamento de' sali; ma sulle fabbriche alla Corte cedute. Cessione la quale, lungi dal pregiudicare i creditori che ragione avevano su quelle fabbri-

che, aveva all'opposto assicurato sempreppiù i diritti de' medesimi. Il ministro delle Finanze con ufficio inviato al direttore generale de' diritti riservati fece sentire alla Pescatori che « nel disporsi il cambio (sono le parole della ministeriale) de' locali mentovati fu intenzione di » S. M. di darsi un compenso corrispondente in totalità a' fondi ceduti, senza tenersi conto de' diritti » particolari che ciascuno degl' interessati aveva nella » ripartizione ».

Dietro una tale risoluzione la Pescatori si tacque sino al giorno 7 luglio 1819. Allora convenne in giudizio i deputati dello stralcio domandando la rescissione del contratto per una triplice ragione; 1. per l' attrasso del pagamento degl' interessi pel corso di due terzi: 2. perchè incamerato l'arrendamento i diritti de' creditori erano rimasti risoluti: 3. perchè ceduti i fondi ipotecati alla Regia Corte era venut' a mancare la sicurezza del credito.

Da' deputati allo stralcio fu risposto che la domanda di rescissione non doveva aver luogo; 1. perchè non la mancanza del pagamento di due terzi d' interessi, ma quella di un' annata intera dava luogo al patto rescissorio, giusta l' istromento del 1736 dal quale l' attrice aveva origine; fu allora dimostrato nel fatto che la Pescatori era stata soddisfatta degl' interessi maturati

sino a tutto dicembre 1818: 2. perchè il credito una volta del presidente Maresca oggi della Pescatori non riconosceva la sua sicurezza sull' arrendamento, mentre in questo caso quello incamerato ogni diritto sarebbe passato sul debito pubblico, dove l' attrice ne avrebbe dovuto domandare la liquidazione: 3. perchè colla cessione alla Regia Corte de' fondi a lei specialmente ipotecati, i diritti dell' attrice non erano stati in niente pregiudicati, tanto più che quella cessione era avvenuta non per fatto de' deputati, ma per opera del Governo militare di allora. Non trascurarono i deputati di far presente al tribunale che la Pescatori agiva con esso loro, che qual deputati non avevano altre facoltà che di semplici procuratori destinati per esigere le rendite e soddisfare i pesi a quelle inerenti, e che in conseguenza per regolarizzare il giudizio doveva dirigersi contro i consegnatarj proprietarj di quei beni.

Costa per fatto che prima di decidersi la causa nel Tribunale Civile, da' deputati fu alla Pescatori pagato il terzo degl' interessi maturato in aprile 1819.

In tale stato fu la causa portata alla decisione del Tribunale, il quale sulla considerazione » che essendosi » incamerato l' arrendamento de' sali quattro fondaci, lo » stralcio del medesimo non deve formare che un' ammi- » nistrazione temporanea sino a che non siano dismessi i

» creditori dello stralcio stesso; i capitalisti pretendono
» ragionevolmente la restituzione di ciò che loro si de-
» ve, perciò non esistendo più il corpo morale col quale
» contrattarono, nè essendo stata intenzione del Gover-
» no di sostituire alla perpetuità un altro che lo aves-
» se rappresentato, i creditori non sono nell' obbligo
» di conoscere detto stralcio e tener presso dello stesso
» i loro capitali ». Dichiarò quindi rescisso il contratto e condannò la deputazione a pagare alla Pescatori ducati 7466 di capitale assieme colle annualità decorse.

Da questa sentenza appellarono i deputati dello stralcio, deducendo quello stesso che avevano eccepito innanzi a' primi Giudici, cioè che non doveva darsi luogo alla rescissione del contratto, e perchè la mancanza dell' annualità non dava luogo al patto apposto nel contratto; e perchè i diritti della Pescatori non sull' arrendamento erano basati, ma sulle fabbriche in parte acquistate col suo denaro; e perchè la cessione di queste all' Amministrazione de' diritti riservati, avvenuta non per fatto de' consegnatarj, non aveva pregiudicat' i diritti de' creditori. Si sostenne di nuovo che i deputati nessun carattere avevan di stare in giudizio, non avendo altre facoltà che quelle di una semplice amministrazione.

La Gran Corte Civile di Napoli conoscendo del prodotto appello, mandò in esame la quistione se vi era luogo alla conferma della risoluzione del contratto. Ecco il suo ragionamento. » Gli arrendamenti già più » non esistono presso di noi. Si sono incorporati » alla somma potestà dalla quale furono imposti e » derivavano. Se tuttavia per taluni esistono i depu- » tati stralciarj, questo temporaneo regolamento, lun- » gi dal persuaderne la continuazione, convince piut- » tosto e ne conferma l' abolizione = Da tale ine- » sistenza degli arrendamenti come una necessaria con- » seguenza è derivato che nella occupazione militare » ha il Governo soddisfatti i debiti suoi pe' quali pren- » devano origine i consegnatarj e gli assegnatarj e » sub-assegnatarj che han causa da' consegnatarj, in » quel modo che lo stesso Governo credè convenire » agl' interessi dello Stato, ed in permuta di altri fon- » di. Cosí è giusto che facciano i deputati stralciarj » con pagare i debiti proprj con i fondi proprj =. Al- » la specie: del credito dell' attrice non occorre dubi- » tare, molto meno può dubitarsi del privilegio che » l' accompagna, giacchè il denaro fu dato precedente » un decreto di espedienza sul sistema del tempo per » comprare i magazzini per l' uso della vendita del sale.

» I patti che incontinenti furono apposti nel contratto,
» e per la evizione ammettono la risoluzione dello
» stesso in ogni caso che si diminuisse l' asse dell' ar-
» rendamento; quantoppiù debbono attendersi nelle cir-
» costanze che l' arrendamento più non esiste =. Nel
» vecchio sistema forense la deduzione del patrimonio
» di un debitore portava seco la risoluzione de' contratti.
» Nella legge attuale sta pure definito che un de-
» bitore di una rendita costituita può essere astretto al
» riscatto se per fatto suo abbia diminuite le cautele
» che aveva date nel contratto al suo creditore, ed al-
» trove quando il debitore siasi reso decotto ed ha
» diminuite le cautele (1), e questo finalmente è stato
» lo stile della Gran Corte in tante cause de' monti
» familiari. Or queste disposizioni legali al caso pre-
» sente corrispondono a' fatti. Per legge adunque, per
» fatto e per costante stile di giudicare non può ne-
» garsi la risoluzione del contratto in disputa, ma da
» eseguirsi però sopra i fondi che da' deputati si ammini-
» strano e posseggono ». Dietro sì fatte considerazioni
la Gran Corte confermò la sentenza de' primi Giudici in
quanto alla risoluzione del contratto, ordinò solamente
che la condanna fosse seguìta sopra gl' immobili am-

(1) *Art.* 1139 *e* 1784 *e seg. legg. civ.*

ministrati e posseduti a nome dell'arrendamento de' sali quattro fondaci.

Di questa decisione è il ricorso che dalla Suprema Corte deve essere discusso. La decisione della Gran Corte Civile merita di essere annullata, perchè ha violata la legge, allorchè ha dichiarato rescisso il contratto tra la signora Pescatori con l'abolito arrendamento de' sali quattro fondaci. Ora sostenendo le ragioni de' ricorrenti dimostreremo che la Gran Corte Civile è incorsa nella violazione della legge allorchè ha proceduto nel giudizio con taluni deputati che nessuna facoltà avevano di rappresentare i loro principali. Esaurita questa prima dimostrazione, faremo vedere che non vi è luogo alla domanda di rescissione di contratto nè per la incamerazione dell' arrendamento : nè per lo patto apposto nell' istromento : nè per la mancanza delle prime cautele.

§. I.

Nullità del giudizio fatto co' deputati.

Nel 1806 l' arrendamento *de' sali quattro fondaci* rimase incamerato al tesoro pubblico in forza delle leggi in quell'epoca emanate. I consegnatarj perderono allora l' amministrazione del dazio sul sale che prima esercitavano col mezzo di quattro governatori da essi nominati: amministrazione che con decreto de' 25 giugno dello stesso anno fu loro provvisoriamente rimasta sino a che non venissero totalmente liquidati i rispettivi crediti.

Ma perchè, indipendentemente dalla partita di arrendamento, possedevano ancora i consegnatarj a titolo di proprietà una non indifferente quantità di beni stabili, ed essendo prossima ad avvenire la cennata liquidazione che avrebbe seco portata la totale abolizione del corpo morale rappresentato da' quattro governatori, così furono costretti a badare alla retta amministrazione di quelli, che un particolare loro patrimonio formavano. Di fatti in febbrajo 1808 in una generale adunanza all' oggetto tenuta procederono alla nomina di tre *procuratori* col titolo di *deputati*. Le facoltà a

costoro concesse furono solamente di amministrare i beni suddetti, di esigerne le rendite, soddisfare i pesi, ed il rimanente dividerlo tra i proprietarj di essi. Non concessero a' procuratori costituiti neppure per le mille alcuna facoltà di vendere, alienare, ipotecare quei beni che l' amministrazione formavano. Neppure una parola (ciò che è essenziale) dalla quale si potesse dedurre che a quelli si davano le facoltà di rappresentare i proprietarj in giudizio. Niente di tutto ciò. L' idea del mandante e del mandatario fu solamente di assicurare la retta amministrazione di quei beni e niente di più (1).

Ora è conosciuto in diritto che il mandatario rappresenta la persona del mandante per tutto ciò che ne' termini del mandato si contiene: al di là rimane una persona terza ed estranea da non potere obbligare il suo rappresentato. « Il mandante (sta scritto nelle » leggi civili) è tenuto ad eseguire le obbligazioni » contratte dal mandatario a norma delle facoltà che » gli ha date. Non è tenuto per ciò che il mandatario » avesse fatto oltre tali facoltà (2). E ciò per la ra-

---

(1) *Si legga la procura stampata in fine della presente.*

(2) *Art.* 1870 *legg. civ.*

gione addottane dal giureconsulto Paolo « *Diligenter fines mandati custodiendi sunt, nam qui excessit, aliud quid facere videtur* (1). Quindi se il mandatario eccede i confini del mandato, il mandante può disapprovare tutte le di lui operazioni, ancorchè fatte sotto il suo nome, e lasciarle per conto del mandatario.

Se i poteri del procuratore dall' atto della procura si rilevano, senza potervi dare altra estensione che quella data dalla intenzione delle parti, ne siegue che *i deputati allo stralcio de' sali quattro fondaci* altre facoltà non abbiano ricevute che quelle di amministrare i beni rimasti a' consegnatarj dell' abolito arrendamento, esigerne le rendite e soddisfarne i pesi. In tutt' altro nessun carattere essi hanno a rappresentare i proprietarj di tali beni.

Posto ciò: il giudizio fatto dalla signora Pescatori contro i *deputati allo stralcio*, e la decisione della Gran Corte Civile è nulla, perchè pronunziata contro persone che nessuna facoltà avevano di stare in giudizio.

È un principio di pubblico diritto ricevuto in tutt'i tempi e presso tutte le nazioni, e consacrato nelle nostre leggi di procedura civile, che l' atto primordiale

---

(1) *Leg. 5 ff. mandat.*

introduttivo del giudizio deve dall' attore intimarsi al reo o personalmente, o al suo domicilio (1). Questo principio non ammette alcuna eccezione se non quelle dalla legge prescritte. Così lo Stato pe' diritti demaniali può essere citato nella persona dell' intendente: il tesoro pubblico nella persona dell' agente del contenzioso: i comuni in quella del sindaco: le società di commercio, finchè esistono, nelle case sociali: le unioni o direzioni di creditori nella persona di uno de' sindaci o direttori (2). Fuori di questi casi vuole la legge, e ragionevolmente, che il giudizio sia introdotto dandosene scienza al reo personalmente, e ciò affinchè un individuo della società non sia spogliato de' suoi diritti senza sua saputa. La mancanza di una tale scienza rende il giudizio essenzialmente nullo.

Da ciò una seconda massima non meno vera della prima, che in giudizio debba rispondere o la parte principale, ovvero il di lei procuratore munito di legittimo mandato. Quantevolte si agisce con un procuratore sfornito di potere, si rende nullo il giudizio e come non avvenuto, perchè mancante di una delle parti essenziali di esso. » *Cum absentem defendere vel-*

(1) *Art.* 162 *delle legg. di proced.*

(2) *Art.* 164. *delle med.*

lem, judicium mortuo jam eo accepi, et condemnatus solvi. Quaesitum est an heres liberaretur. Respondi: judicium, quod jam mortuo debitore, per defensorem accipitur, nullum esse (1). Ed è chiaro, mentre colla morte del mandante cessando le facoltà del mandatario, resta questi una persona tutta estranea nel giudizio, sfornita di ogni potere; ed è perciò che la legge lo fulmina di nullità.

Queste teorie sono di tanta stretta intelligenza che il giureconsulto Giuliano dichiara non essere di pregiudizio il giudicato pronunziato contro colui il quale sia stato rappresentato in giudizio da un procuratore sfornito di mandato, se in seguito agisce con una regolare procura: tanto è vero il principio che non vi può essere giudizio senza l' attore ed il reo, e questi legalmente rappresentati. *Si te negotiis meis obtuleris* (sono le parole della legge) *et fundum nomine meo petieris, deinde ego hanc petitionem tuam ratam non habuero, sed mandavero tibi, ut ex integro eundem fundum peteres: exceptio rei judicatae non obstabit. Alias enim res facta est interveniente mandato* (2).

Se l'attore o il reo non vuole; o non può soste-

---

(1) *Leg.* 74 §. 2 *ff. de jud.*
(2) *L.* 25 §. 2 *ff. de excep. rei jud.*

nere personalmente il giudizio, e si voglia fare rappresentare da un procuratore, in questo caso la esistenza del mandato deve essere certa sotto pena della nullità del giudizio. La differenza consiste in ciò che il procuratore dell' attore è obbligato a dimostrare l' atto del mandato, in modo che se nel corso del giudizio o dopo di essere quello definito si conosca che la procura era falsa, ovvero non esistente, quello sarà nullo e la sentenza non avrà forza di cosa giudicata. E sebbene la eccezione della mancanza della qualità, come dilatoria, dovrebbe opporsi al principio del giudizio, pure perchè mancando l'attore vi manca una parte essenziale del giudizio, così in qualunque stato questo dovrà dichiararsi nullo. La teoria è degl' imperadori Graziano e Valente. *Licet in principio quaestionis persona debet inquiri procuratoris, an ad agendum negotium, mandatum a domino litis habeat; si tamen falsus procurator inveniatur, nec dici controversiae solent, nec potest esse judicium* (1).

Il procuratore del reo al contrario non è obbligato alla dimostrazione del mandato, ma asserendosi procuratore è tenuto dare la cauzione di fare eseguire dal mandante ciò che col giudicato sarà determinato.

---

(1) *L. 24 C. de procurator.*

Così l'Imperadore Alessandro. *Exigendi a filio tuo mandati, qui se defentioni tuae offerebat, duplici ratione necessitas non fuit: aut quod defendere quis, sive libertus, sive extraneus sit, sine mandato potest, satisdatione tamen pro defentione praestita, et alia procul dubio observatione subjecta: aut quod filius etiam si ultro actionem patris nemine dirigat, mandatum probare non cogitur* (1).

La legge però suppone che il procuratore volontariamente si offra alla difesa: *qui se defentioni tuae offerebat.* Ma se questa spontanea offerta manca, allora l'attore non potrà fare il giudizio col voluto procuratore del reo mancante del mandato. Ora nel caso in quistione non solamente i deputati non si sono offerti alla difesa del ceto de' consegnatarj dell' abolito arrendamento de' sali quattro fondaci, ma, perchè privi del mandato, hanno nel giudizio sostenuto che quello era irregolare, perchè fatto contro persone che nessuna facoltà avevano di rappresentare i rei. La Gran Corte non solamente non ave accolte queste giuste eccezioni, ma non vi ha neppure interloquito. E potrà sostenersi per valido questo giudizio? E potrà non annullarsi una decisione la quale ha trascurato di pronunziare sulle eccezioni de' rei convenuti?

(1) *L.* 12 *C. eod.*

Ma per non trascurare cosa alcuna alla difesa della causa si aggiunga: che ne' giudizj si contrae quella obbligazione che chiamasi del giudicato, la quale fa sì che colui che agisce, e quello che eccepisce restano scambievolmente tenuti all' adempimento di ciò che nel giudicato vien disposto senza tenersi più conto della obbligazione antecedente. Così il giureconsulto Pomponio riferisce di aver dettato Papiniano » *Idem scribit* » *judicati quoque patrem de peculio actione teneri*, » *quod Marcellus putat, etiam ejus actionis nomine*, » *ex qua non potuit pater de peculio actionem pati:* » *nam sicut stipulatione contrahatur cum filio, ita* » *judicio contrahi: proinde non originem judicii* » *spectandam, sed ipsam judicati veluti obligatio-* » *nem* (1). Ora siccome non si contrae obbligazione senza il consenso delle parti (2): e questo o espresso personalmente o per mezzo di mandato speciale, così non vi può essere *giudizio* senza il tacito consenso dell' attore e del reo prestato o personalmente o per mezzo di mandato speciale di stare a ciò che nel giudicato è disposto. Giova sentire il mai a sufficienza lodato Vinnio » *Nam cum litis contestatione nova*

---

(1) *Leg.* 3 §. *idem scribit ff. de peculio.*

(2) *Leg.* 1 §. 2 *ff. de pact.*

contrahatur obligatio judicati, fit, ut et qui agit, sibi eam obligationem adquirat, et qui convenitur eadem se abstringat; in summa rei, quae in judicium deducta est, domini fiant, et habeantur, ut jam soli negotium porro persequi possint, aut in alium litem transferre, et solum quod in judicio fit, his agentibus et praesentibus, ratum habeantur (1).

Ora la Gran Corte Civile, non ostante che *da' deputati allo stralcio* si fosse gridato, come costa dal fatto, che essi non erano che semplici amministratori de' beni che lo stralcio componevano; che quei beni in assoluta proprietà si appartenevano a' consegnatarj del medesimo; che come amministratori altri poteri non àvevano che di semplici procuratori destinati per esigerne le rendite e soddisfarne i pesi; che nessuna facoltà avevano di stare in giudizio, e che in conseguenza la Pescatori per procedere in regola doveva tutt' i consegnatarj convenire e non già essi deputati: non ostante tutte queste repliche, dicevamo, definì il giudizio co' *deputati* medesimi, vale a dire con persone che non avevano le facoltà di rappresentare i loro principali. E chi non vede da tutto ciò l'aperta violazione di quelle leggi d'ordine pubblico che la santità de'

(1) *Vinn. partit. jur. lib.* 3 *cap.* 22.

giudizj garantiscono, e che strettamente prescrivono di doversi questi definire o tra l' attore ed il reo personalmente, o tra i procuratori di costoro muniti di speciale mandato?

§. II.

Incamerazione dell' arrendamento.

La Gran Corte Civile ha dichiarato rescisso il contratto tra il duca D. Niccola Maresca, oggi rappresentato dalla signora D. Vincenza Pescatori Palomba, *ed i deputati allo stralcio dell' arrendamento de' sali quattro fondaci*, perchè essendosi incamerato l' arrendamento suddetto e quindi sciolto il corpo morale, tutt' i diritti de' creditori si sono risoluti. Niente di più illegale contiene questa dichiarazione.

I corpi morali, come le eredità, le università, i nostri antichi monti di famiglia, e gli *arrendamenti* sono composti di tanti individui, i quali possedendo in collettiva hanno de' diritti e delle obbligazioni come ogni individuo singolare. Quindi possono avere delle obbligazioni *pure*, e delle obbligazioni *in die*, *et sub conditione*. Se il corpo morale ha delle obbligazioni pure e

che *praesenti die debentur*, allora sarà tenuto all'adempimento di esse nel giorno nel quale quelle saranno dovute; se l'obbligazione sarà condizionale, o dovuta in un dato giorno, questa principierà a doversi nel giorno nel quale la condizione sarà verificata, o che il giorno sarà venuto, per la conosciuta regola di dritto, che le obbligazioni condizionali durante la condizione non sono obbligazioni ma una semplice speranza di obbligazione (1). Da ciò una conseguenza necessaria che se il creditore prima dell'avveramento della condizione, domanda il suo credito, dev' esser dalla domanda rigettato.

Se il debitore che deve sotto la condizione muore prima dell'avveramento della condizione, questa non si risolve, ma il debito farà passaggio all'erede: *Si quis* (è il giureconsulto Giuliano), *si Titius consul factus erit, decem dare sponderit, quamvis pendente conditione promissor moriatur, relinquit heredem obligatum* (2). Ed il Vinnio nelle sue istituzioni: *Si pendente conditione aut stipulatori, aut promissori quid humanitus contingat*, nihilominus in suspenso manet

(1) *Leg.* 16 *ff. de cond.*

(2) *Leg.* 57 *ff. de verb. oblig.*

obligatio, *atque exsistente postea conditione stipulatio committitur* (1).

Il corpo morale non può morire naturalmente, può però civilmente distruggersi: ciò avviene colla divisione. Così: la eredità è un corpo morale, un *nomen juris*. Dessa si distrugge colla divisione. La divisione della eredità non porta seco la risoluzione de' contratti, molto meno quella delle condizioni. È questa una verità che non ha bisogno di alcuna dimostrazione. Ma se pure se ne desiderasse, si ha abbondantemente nelle leggi che il pagamento de' debiti ereditarj regolano.

Secondo i precetti del dritto romano i coeredi erano tenuti a' debiti e pesi ereditarj non in proporzione dell' emolumento che ricevevano dalla eredità, ma in ragione della parte *aliquota* nella quale erano istituiti eredi. Se l' erede era istituito in un determinato fondo, che si ritrovava specialmente soggetto ad un debito ereditario, allora questi era tenuto colla *ipotecaria* all' intero debito, salvo ad esso il regresso contro gli altri coeredi, per ripetere ciò che loro sarebbe spettato pagare in proporzione delle quote rispettive. Così il giureconsulto Gajo: *Si pater inter filios sine scriptura bona divisit, et onera aeris alieni pro modo possessio-*

(1) *Vinn. inst.* §. 4 *num.* 5 *de verb. oblig.*

num distribuit, non videri simplicem donationem, sed potius supremi judicii divisionem Papinianus ait. Plane (inquit) si creditores eos per portionibus hereditariis conveniunt, et unus placita detractet, poterit cum eo praescriptis verbis agi: quasi certa lege permutationem fecerit (1).

Non diversamente è per le nostre patrie leggi civili. In queste sta scritto che » I coeredi contribuisco-
» no tra loro al pagamento de' debiti ed a' pesi della
» eredità, ciascuno in proporzione di ciò che vi pren-
» de (2). Ciascun coerede, quando i beni immobili
» di una eredità sono gravati di prestazioni in virtù
» d' ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni
» siano affrancate, e resi liberi i beni prima che si
» proceda alla formazione delle quote. Se i coeredi di-
» vidono l' eredità nello stato in cui si trova, il fon-
» do gravato deve stimarsi nella medesima guisa degli
» altri immobili: si detrae dal prezzo totale il capitale
» corrispondente alla prestazione: l' erede nella cui
» quota cade tal fondo è caricato solo al pagamento
» della prestazione, ed egli è in dovere di garantirne i

(1) *Leg.* 20 §. 2 *ff. fam. erciscund.*
(2) *Art.* 791 *legg. civ.*

» coeredi (1). Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ere-
» ditarj, personalmente a misura della loro parte e
» porzione; ed ipotecariamente per l' intero; salvo il
» regresso tanto contra i coeredi, quanto contra i le-
» gatarj universali, per la tangente che i detti coeredi
» e legatarj debbono contribuire (2).

Da siffatte disposizioni chiaro si rileva che la divisione della eredità, e lo scioglimento di questo corpo morale, non produce la risoluzione de' contratti, che anzi gli eredi succedendo, dopo la divisione, a quell' essere morale conservano tutt' i dritti, e sono soggetti a tutte le obbligazioni che quello aveva.

Le teorie generali alla divisione di una eredità sono applicabili agli altri corpi morali di qualunque specie, quante volte questi non vengono regolati da leggi particolari. Ora il costante e comune esempio dello scioglimento de' monti di famiglia (tutto all' opposto di ciò che gratuitamente enuncia la Gran Corte Civile nelle sue considerazioni) maggiormente avvalora il nostro assunto. I condividenti sono rimasti *personalmente* obbligati a' debiti del corpo morale del monte a tenore della loro quota e porzione virile, ed *ipotecariamente*

---

(1) *Art.* 793 *legg. civ.*
(2) *Art.* 794 *ivi.*

per l' intero. I creditori de' monti, quante volte le condizioni apposte ne' contratti sono state fedelmente eseguite, non hanno avuto il dritto a domandare preventivamente il loro credito, per la sola ragione di essere stat' i monti disciolti.

Una legge de' 25 giugno 1806 dichiarò aboliti tutti gli arrendamenti di qualunque natura, ed incamerò al pubblico tesoro le rendite de' medesimi. » La per- » cezione di tutti gli arrendamenti di qualunque natu- » ra essi siano, e sotto qualunque amministrazione si » trovino, sarà, a datare dal primo del prossimo lu- » glio, fatta per conto del tesoro pubblico (1). Il Governo di allora previde il non piccolo disguido che sarebbe avvenuto a' *consegnatarj* di detti arrendamenti per le azioni de' loro creditori conosciuti sotto il nome di *assegnatarj* e *sub-assegnatarj* i quali avrebbero voluto ripetere i loro capitali. Quindi con una seconda legge de' 18 marzo 1807 ordinò che gli assegnatarj e sub-assegnatarj i quali avessero voluto direttamente liquidare i loro crediti collo Stato, tra lo spazio di tre mesi presentate avessero le loro domande. In mancanza di una tale domanda le porzioni assegnate sarebbero state liquidate in testa a' creditori dello Stato.

---

(1) *Art.* 1 *leg. de'* 25 *giugno* 1806.

In questo caso fu espressamente proibita la risoluzione de' contratti tra i debitori ed i creditori, quante volte a costoro fosse dato un corrispondente assegnamento sugli altri beni del debitore. » I creditori conosciuti » sotto il nome di assegnatarj e sub-assegnatarj, i qua- » li vorranno che il loro credito sia liquidato, saran » tenuti di presentare la loro dimanda al direttor ge- » nerale della liquidazione del debito pubblico nel ter- » mine di tre mesi da contare dal giorno della pubbli- » cazione della presente legge (1). In mancanza per par- » te de' suddetti assegnatarj o sub-assegnatarj, di pre- » sentare la loro dimanda nel suddetto termine; le » porzioni assegnate saran liquidate in testa a' creditori » immediati dello Stato, ed aggiunte al loro credito, » dando loro libere le cedole corrispondenti. *In tal » caso però non si darà luogo alla rescissione del » contratto tra il debitore ed il creditore, sempre che » sia dato a quest' ultimo un eguale assegnamento so- » pra un altro fondo del debitore medesimo* (2). Dunque l'idea del Governo di allora non fu quella di dar luogo alla rescissione de' contratti per lo scioglimento del corpo morale dell' arrendamento; che anzi all' oppo-

(1) *Art.* 1 *della leg. de* 18 *marzo* 1807.

(2) *Art.* 3 *della med.*

sto volle che i contratti fossero rispettati. Se permise la risoluzione del contratto per la mancanza dell'assegnamento ordinato di darsi in surroga dell'arrendamento incamerato, questo vieppiù conferma la massima che lo scioglimento del corpo morale non produceva la rescissione del contratto, ma che per darsi luogo a questa vi bisognava il fatto del debitore, il quale niegandosi al nuovo assegnamento rendeva non sicura la cautela del creditore. Se dunque è così: chi non conosce che la Gran Corte Civile, nel dichiarare rescisso il contratto per la incamerazione degli arrendamenti, è venuta a mettersi in espressa contraddizione della legge?

Ma cosa si dirà se nel caso in quistione si ravvisa che la signora Pescatori non già sull'arrendamento considerato come diritto di percepire il dazio sul sale riconosce la sicurezza del suo credito, ma sopra talune fabbriche in parte acquistate col denaro di sua proprietà? Queste fabbriche tuttora esistono presso gli ex-consegnatarj che ne sono gli assoluti proprietarj, e sulle quali la signora Pescatori ha la speciale ipoteca. Ora delle due proposizioni l'una, o la Pescatori crede che il suo credito era assicurato sull'arrendamento, ed allora avendo mancato di presentare la domanda a' termini del decreto de' 18 marzo 1807 altro diritto non può avere che quello di una surroga all'assegnamento

della partita già incamerata: o il suo credito è assicurato sulle fabbriche tuttavia esistenti, ed allora essendo puntualmente pagata delle annualità, come consta nel fatto, è obbligata e rispettare la natura del contratto, cioè di non poter ripetere il capitale da' deputati allo stralcio dell' arrendamento de' sali quattro fondaci sino a che costoro non siano nelle circostanze di volercelo restituire.

Il modo di rimettere il tempo dell' adempimento delle contratte obbligazioni all' assoluto arbitrio del debitore fu anche riconosciuto dal diritto romano. Quella legislazione ebbe per inutile e come elusoria la stipula della obbligazione rimessa del tutto all' arbitrio del promettente: *si voluerit dare*. Ma quella legislazione stessa riconobbe la stipula della obbligazione a tempo indeterminato rimesso del tutto alla volontà del promettente: *quum voluerit*. Questa stipula era valida, e la promessa obbligava, quante volte quegli che l' obbligo aveva assunto, pria di venire a morte dichiarasse di volerlo adempire: *Si ita stipulatus fuero* (è un responso del giureconsulto Paolo) quum volueris: *quidam inutilem esse stipulationem ajunt. Alii ita inutilem esse, si antequam constituas, moriaris: quod verum est* (1).

(1) *Leg.* 46 §. 2 *ff. de verb. oblig.*

La stessa teoria è adottata dagli espositori tutti del diritto romano. Odasi il Voet, il quale comentando il trascritto responso, così si esprime: *Et si vero inutilis est stipulatio conditionalis ista:* si volueris dare spondes, *quia sic expresse collatum est in arbitrium promissoris, an velit obligatus esse, quod fieri non posse patet ex hoc, stipulatio non valet ec.: tamen subsistit quae ita concepta est* quum volueris dare spondes, *eo quod ita non tota obligatio, sed tantum tempus obligationis in arbitrium debitoris expresse confertur* (1). Lo stesso si ha dal Cujacio (2), dal Donello (3).

Che se il diritto romano richiese in quel caso la necessità di costituire l' obbligazione del promettente pria di venire a morte, ciò fu perchè allora non conoscevansi quei contratti, che coll' andar degli anni si sono introdotti, e di cui l'uso fu sì frequente presso di noi. I romani non conoscevano che le obbligazioni *pure*, o quelle dipendenti da qualche condizione l' avvenimento della quale marcava l'epoca dell'adempimento. Erano loro ignoti i contratti, ne' quali si lasciava in balìa de' de-

---

(1) *Voet ad pand. lib.* 45 *tit.* 1 *num.* 2.

(2) *Com. ad leg.* 7 *ff. eod. tit.*

(3) *Ad leg.* 46 *ff. de verb. oblig.* §§. 2 e 3.

bitori, mercè una convenuta annualità, il tempo dell' adempimento dell' obbligazione, come presso noi erano i contratti de' *capitali demortui*, detti comunemente, ma con migliore accorgimento, a *quandocumque*, perchè il debitore adempie la restituzione in qualunque tempo gli piaccia; nè il creditore può ripetere il suo credito se non nel caso del non puntuale pagamento delle annualità nel modo nel contratto convenuto.

Posto ciò: se la signora Pescatori acquistò contro il ceto de' creditori consegnatarj un capitale a *quandocumque*, ne siegue che, per patto essenziale del contratto, non possa ripeterlo se non nel solo caso della mancanza delle annualità per lo tempo convenuto. E se la Gran Corte ha dichiarato rescisso il contratto, è venuta a mettersi in un controsenso al patto in quello apposto; e quindi ha violate tutte quelle leggi che la osservanza de' patti tra le parti contraenti commendano.

§. III.

Patto rescissorio.

Ma si sostiene nel ragionamento della decisione della Gran Corte Civile, che per patto apposto nel contratto si ha di darsi luogo alla risoluzione dello stesso quantevolte si fosse diminuito l' asse dell' arrendamento; maggiormente si deve dar luogo alla rescissione nelle circostanze che arrendamento più non esiste. Si risponde a questa seconda considerazione della Corte.

Il patto rescissorio apposto nel contratto in quistione fu convenuto ne' seguenti termini.

» Con patto che tanto in caso forsi per detto ar-
» rendamento, e suoi signori Governatori si cessasse dal
» pagamento e corrisponsione di detti annui ducati
» 248: 86 come sopra venduti per un anno continuo;
» quanto in caso di nullità, invalidità, o rescissione
» del presente contratto di vendita per qualunque caso
» o *d' evizione che forse seguisse delle dette entrate*
» *come sopra vendute e delle rendite e frutti di detto*
» *arrendamento*, o *de' suddetti fondaci* per ragione di
» quelli in tutto o in parte, per qualunque causa o

» caso, ed in qualunque modo e maniera, o in caso
» di non vera assertiva, fatta nel presente contratto,
» o in caso che dalli frutti e rendite di detto arrenda-
» mento e di detti fondaci non pervenissero e si per-
» cepissero ogni anno li suddetti annui ducati 248: 86,
» come sopra interamente ed indeminutamente, e de-
» dotto tutto lo che devesi dedurre, o in caso di
» vendita ed alienazione di detti fondaci e delle rendite
» ed entrate di detto arrendamento o in tutto o in
» parte . . . . in tali casi e cia-
» scuno di essi sia tenuto e debba detto arrendamento
» restituire ec. ».

Dalle parole del trascritto patto si ha che la rescissione del contratto in quistione fu convenuta per la mancanza del pagamento delle annualità pel corso di un anno continuo: più *per la evizione forsi seguisse delle entrate e frutti dell' arrendamento de' sali quattro fondaci*. Ora la mancanza del pagamento dell' annualità pel tempo convenuto onde darsi luogo alla risoluzione del contratto si è dimostrato nel fatto che non vi è stata. Si vegga nel dritto se vi sia stata evizione.

Evincere è propriamente togliere con un giudizio la cosa al possessore o per diritto di dominio, o per diritto d' ipoteca. Quindi il Voet così definisce *la evizione: Est rei*

nostrae, quam adversarius justo titulo acquisivit, per judicem facta recuperatio (1). È questa un'azione che compete solamente al compratore contro il venditore per la mancanza della cosa venduta; ed alla quale, giusta gl'insegnamenti del giureconsulto Pomponio, si può dar luogo solamente in tre casi, cioè o quando la cosa è restituita dal venditore a colui che la domanda, o quando il compratore è obbligato dietro un giudicato a restituirla, o finalmente quando il possessore convenuto dal compratore è assoluto. *Duplae stipulatio committi dicitur tunc cum res restituta est petitori; vel damnatus est litis aestimatione, vel possessor ab emptore conventus absolutus est* (2). Più: la evizione deve avere una causa precedente al contratto; imperciocchè il danno che alla cosa avviene dopo il contratto è tutto a rischio del compratore. La teoria è del giureconsulto Paolo presa dal seguente esempio. *Cum in venditione servi, peculium semper exceptum esse intelligitur; is homo ex peculio summam quamdam secum abstulerat. Si propter hanc causam, furti eum emptori actum sit; non reverteretur emptor ad venditorem ex stipulatione Duplae: quia furtis noxiisque solutum esse*

(1) *Voet. lib.* 21 *tit.* 2 *n.* 1.

(2) *Leg.* 16 §. 1 *d. de evict.*

praestari debet venditionis tempore; haec autem actio postea esse coeperit (1).

Da ciò ne siegue che il venditore è obbligato di garentire il compratore *da ogni evizione* per rapporto alla cosa venduta, cioè che egli è tenuto difenderlo da ogni domanda, sia in linea di revindicazione, sia in azione ipotecaria o altra che potesse essere contro di lui avvanzata da qualunque persona ad oggetto di fargli rilasciare la cosa comprata. Come ancora di garantirlo da ogni sentenza che potesse essere pronunziata contro di lui. E nel caso che il venditore non potesse impedire che il compratore rilasci la cosa comprata, rifarlo di tutt' i danni ed interessi.

È questa la natura dell' azione *di evizione*, cioè di essere il compratore rifatto dal venditore della perdita della cosa comprata, avvenuta per una causa preesistente al contratto di compra-vendita. Questa medesima azione si può convenire ancora tra il creditore ed il debitore per la mancanza della cosa ipotecata, che la sicurezza del credito formi, mancanza la quale previene o da una causa anteriore al contratto, o nascente dal fatto del debitore (2).

---

(1) *Leg.* 3 *ff. de evict.*

(2) *Art.* 1784 *n.* 3 *delle legg. civ.*

Stabiliti questi principj si esamini la natura della evizione convenuta nel contratto in quistione. I governatori dell' arrendamento de' sali si obbligarono di restituire il capitale di ducati 7466 *in ogni caso di evizione forsi seguisse delle dette entrate come sopra vendute, e delle rendite e frutti di detto arrendamento o de' suddetti fondaci.* Questo patto contiene l' obbligo di restituire il capitale quantevolte le rendite assegnate per lo pagamento delle annualità si fossero ritrovate o non di loro assoluta proprietà, o ad altri cedute, obbligate e vendute. Non poteva per le mille venire in mente a' promittenti nel 1736 la incamerazione dell' arrendamento avvenuta nel 1806 onde includerla nel caso della evizione. Quindi se le rendite assegnate al signor duca Maresca, al quale la Pescatori è succeduta, erano di proprietà de' cedenti, scevre di ogni specie di obbligazione, dov' è la causa della evizione antecedente al contratto?

Più: la *incamerazione* dell' arrendamento è avvenuta per fatto del Governo, il quale non per diritto di proprietà o d' ipoteca o altro ha richiamato a se la percezione del dazio, ed in conseguenza ha privato gli assegnatarj e sub-assegnatarj della esazione delle annualità sugli arrendamenti; ma per quel *dominio eminente* col quale può benanche disporre delle cose de' privati per

uso pubblico, quante volte la pubblica utilità lo richiede, ave degli arrendamenti disposto per vantaggio dello Stato. Ha però rispettato il diritto de' particolari col cedergli una proporzionata rendita sul gran libro del debito pubblico consolidato. Ha provveduto a' diritti degli assegnatarj e sub-assegnatarj i quali, non potendo direttamente liquidare i loro crediti, per la mancanza della domanda nel termine dalla legge stabilito, avessero avuto il regresso contro i loro debitori per un novello assegnamento su i beni de' medesimi. Dov' è dunque il caso della evizione nel senso della legge?

§. IV.

Mancanza delle cautele.

Finalmente si sostiene nel ragionamento della G. C. Civile che per la mancanza delle cautele, e per la prossima decozione del debitore si dà luogo all'abbreviazione della dilazione convenuta pel pagamento, giusta l'articolo 1783 e seguenti delle leggi civili; ne siegue che avvenuta, nel caso in quistione, la incamerazione della partita, e quindi mancate le cautele alla signora Pescatori, debba darsi luogo alla risoluzione del contratto. Quanto sia

13

male applicata la legge citata dalla G. C. Civile si conoscerà in seguito di un brieve ragionamento.

Le leggi romane riconoscendo l' azione ipotecaria, che attaccata una volta a' beni, che vi si assoggettano gli siegue in qualunque tempo e presso di qualunque possessore, non accordarono verun diritto al creditore, laddove i fondi dell' ipoteca distraesse. Rimaneva in tal caso salva sempre la ragione del credito, da potersi sperimentare al termine della dilazione coll' ipotecaria contro il possessore. La teoria è di Papiniano: *Creditor qui praedia pignori accepit, et post alium creditorem, qui pignorum conventionem ad bona debitoris contulit, ipse quoque simile pactum bonorum ob alium, aut eumdem contractum interposuit, ante secundum creditorem dimissum nullo jure caetera bona titulo pignoris vendidit; sed ob eam rem in personam actio contra eum creditori, qui pignora sua requirit, non competit, nec utilis danda est, nec furti rerum mobilium gratia recte convenietur; quia propriam causam ordinis errore ductus persecutus videtur . . . . Sequitur ut secundus creditor possessores interpellare debeat* (1).

Furono talmente saldi questi principj che si formò

(1) *Leg. 1 ff. de distrac. pignor.*

quistione in diritto se era da ammettersi il patto di non potersi alienare il pegno dal debitore; quistione che fu risoluta dal giureconsulto Marciano in questi termini: *Quaeritur si pactum sit a creditore ne liceat debitori hypothecam vendere, vel pignus, quid juris sit, et an pactio nulla sit talis, quasi contra jus posita, ideoque venire possit? Et certum est nullam esse venditionem ut pactioni stetur* (1). Tranne però il caso del patto particolare, che debbe adempirsi, è cosa evidente che niun dritto sopravviene al creditore dall' alienazione che faccia il debitore della cosa ipotecata. E se di una tal verità pruove maggiori se ne volessero, basterebbe scorrere il titolo de' digesti *de' modi onde l' ipoteca si estingue*, fra i quali si novera la vendita della cosa ipotecata, a cui quando il creditore consente è sciolta l' ipoteca: ove suo consenso non v' è, non gli sopravviene nuovo diritto, ma rimane salvo quello di pegno in mano a qualunque possessore, giusta l' indole ed i tempi del debito principale: *Si voluntate* (è lo stesso giureconsulto) *creditoris fundus alienatus est, inverecunde applicari sibi eum creditor desiderat, si tamen effectus sit secutus venditionis* (2).

---

(1) *Leg.* 8 §. 6 *ff. quib. mod. pig. vel hypoth.*
(2) *Leg.* 7 §. 2 *ff. de distrac. pign.*

Il diritto del nostro codice civile non ha nel fondo alterati questi principj delle leggi romane. Tra i diversi generi di contratti riconosce la nostra legislazione *lo stabilimento di rendita*, *e le obbligazioni a tempo determinato* : e siccome nel primo caso il capitale non può ripetersi mai , così nel secondo non può esigersi prima della scadenza del termine (1). Or fra le eccezioni che si fanno in ambidue i casi , quelle riguardanti la quistione attuale sono così concepite. Per lo stabilimento di rendita. » Il debitore di una rendita » costituita in perpetuo può essere astretto al riscatto » . . . . SE PER FATTO SUO abbia diminuito le » cautele che aveva date col contratto al suo credi- » tore (2). Si può anche ripetere il capitale di una » rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento » o di prossima decozione del debitore (3) ». Per le obbligazioni a tempo determinato. » Il debitore non » può più reclamare il beneficio del termine , quando » si è reso decotto , o quando *per* FATTO PROPRIO HA » DIMINUITE le cautele che aveva date col contratto al » suo creditore (4) ».

---

(1) *Art.* 1139 *e* 1783 *delle legg. civ.*
(2) *Art.* 1784 *num.* 3 *ivi.*
(3) *Art.* 1785 *ivi.*
(4) *Art.* 1141 *ivi.*

Di questi due luoghi del diritto diretti dallo stesso principio, se quello toccante le obbligazioni a termine sembra che più favorisca il creditore; l' altro per l' opposto riguardante lo stabilimento di rendita perpetua limita di assai il diritto di quello. *Fallimento: prossima decozione:* sono i soli casi ne' quali le leggi civili danno ragione al creditore di rendita perpetua di ripetere il capitale. Ma questo non basta: la legge vuole il FATTO PROPRIO del debitore per rendersi *fallito*, e nello stato di *prossima decozione.* Fuori di ciò non è accordato verun dritto al creditore di molestare il suo debitore, che non manca di corrispondergli l' annua rendita costituita.

Ora in vista di questi principj di diritto non si ravvisa chiaro la violazione della legge nella quale è incorsa la Gran Corte Civile?

L' incamerazione delle partite di arrendamento non avvenne certamente *per fatto* de' consegnatarj, ma fu tutta opera del Governo, che aggregò la percezione de' dazj al tesoro pubblico per sola utilità dello Stato. E se da' particolari eransi tali percezioni comprate, il Governo, dietro una approssimativa liquidazione, procurò di compensare i di loro crediti con tante iscrizioni sul gran libro del debito pubblico: che perciò il caso della *decozione* e *fallimento* per *fatto* de' conse-

gnatarj cessa del tutto. Quindi cessa ancora il dritto de' creditori di costoro di ripetere i loro capitali.

Ma vi è ancora un' altra riflessione, e sia questa il colmo della difesa *de' deputati allo stralcio*. Consta nel fatto che il denaro dato dal duca Maresca, oggi appartenente alla Pescatori, fu impiegato per l'acquisto di taluni magazzini destinati per l'uso di riponervi il sale. Fu allora pattuito che questi magazzini rimanessero specialmente ipotecati per la sicurezza del creditore » Affinchè detti fondaci (sono le parole del patto) re- » stano in specie obbligati, siccome da ora, essi si- » gnori Governatori in detto nome hanno quelli in spe- » cie, e sotto speciale obbligo, pegno ed ipoteca, » pendente la ricompra di detti annui ducati 248 e » grana 86 come sopra venduti, obbligati ed ipotecati » in beneficio di detto signor Duca D. Niccola; con » ampio privilegio e beneficio di prelazione a qualsi- » vogliano persone e creditori di detto arrendamento, » anche anteriori e privilegiati ec. ». Si convenne ancora che le annualità in ducati 248 : 86 fossero assegnate, per maggior facilità e commodo del creditore, sulle prime rendite e frutti dell' arrendamento suddetto per utile del quale i magazzini si acquistavano » Hanno » venduto ed alienato ed in perpetuo hanno dato e ce- » dute al signor Duca D. Niccola annui ducati 248: 86

» alla ragione del tre ed un terzo per cento, tan-
» to sopra li primi, precipui ed effettivi frutti ed en-
» trate che ogni anno da oggi in avanti pervengono
» dal suddetto arrendamento de' sali quattro fondaci,
» o sia dal *jus prohibendi* del sale. . . . .
» come sopra tutti e qualsivogliono altri beni, rendite
» ed entrate del suddetto arrendamento presenti e fu-
» ture ad elezione però e volontà di detto signor Du-
» ca D. Niccola ». Adunque la sicurezza del credito capitale della Pescatori è sulle fabbriche in parte acquistate col di lei denaro: la più facile esazione delle annualità era sulle rendite dell' arrendamento, cioè del diritto proibitivo sul sale, più sopra tutte le altre rendite dell' arrendamento medesimo. Di simile natura erano la maggior parte de' contratti a *quandocumque* che si stipulavano sotto l'antico sistema; cioè i capitali avevano le ipoteche su i beni immobili de' debitori, e per le annualità si dava l'assegnamento per più facile esazione sulle varie partite di arrendamento.

Incamerato l' arrendamento, la signora Pescatori perdè l' assegnamento dell' annualità, e se si voglia essere più austero, si può dire, perdè la più facile esazione delle medesime (1). Nessun danno risentì in

(1) *N. B. Non ostante la incamerazione della*

quanto all' ipoteca pel capitale, mentre questa ritrovavasi convenuta sulle fabbriche in parte acquistate col suo denaro. E se queste fabbriche sono state anche dalla Regia Corte occupate per uso pubblico, la medesima ha date in compenso altre fabbriche di egual rendita sulle quali la signora Pescatori è abbondantemente cautelata.

Ma per la sola mancanza dell' assegnamento delle annualità è proibita dal decreto de' 18 marzo 1807 qualunque rescissione di contratto, quantevolte sia all' antico assegnamento surrogato uno nuovo » In man-
» canza per parte degli assegnatarj e sub-assegnatarj di
» presentare la loro domanda nel suddetto termine,
» le porzioni assegnate saranno liquidate in testa a' cre-
» ditori immediati dello Stato, ed aggiunte al loro cre-
» dito, dando loro libere le cedole corrispondenti.
» *In tal caso però non si darà luogo alla rescissione*
» *del contratto fra il debitore ed il creditore, sempre*
» *che sia dato a quest' ultimo un eguale assegnamento*
» *sopra un altro fondo del debitore medesimo* (1).

Nella sola circostanza che il debitore volontariamente

---

partita di arrendamento la Pescatori è perfettamente in regola delle annualità.

(1) *Art.* 3 *della leg. de'* 18 *marzo* 1807.

non dia l' assegnamento sopra un altro fondo di sua proprietà, allora si avvera il caso della rescissione del contratto. Questo però avviene non pel fatto della legge della incamerazione, ma per fatto proprio del debitore che il nuovo assegnamento non somministra.

Se dunque è così, come lo è senza dubbio, non essendovi nè *fallimento*, nè *prossima decozione* per *fatto* de' debitori, ma essendovi la sola mancanza dell' assegnamento, ne siegue che non poteva dichiararsi rescisso il contratto del quale si quistiona. Tutto al più, si ripeta, la Pescatori aveva diritto a domandare un novello assegnamento su i fondi de' debitori. E chi non conosce che la decisione delle Gran Corte Civile, la quale, non ostante così salde ragioni, ha dichiarato il contratto risoluto, merita di essere annullata?

CONCLUSIONE.

Ed ecco tutte le violazioni di legge nelle quali è incorsa la Gran Corte Civile nel profferire la decisione che ora si presenta sotto la rigida censura del Supremo Magistrato vindice di quella.

Allorchè la Gran Corte Civile ha definita la causa con i deputati dati allo stralcio dell' abolito arrendamento de' sali quattro fondaci, che nessuna facoltà avevano di stare in giudizio, ha violate tutte le leggi di ordine pubblico del sistema giudiziario, che stabiliscono di pronunciarsi il giudizio tra l' attore ed il reo, o questi legalmente rappresentati.

Allorchè ha opinato che la legge sulla incamerazione delle partite di arrendamento nello sciogliere il corpo morale de' consegnatarj è venuta a risolvere tutt' i contratti de' particolari co' medesimi, ha violato la stessa legge nell'articolo 3, dove ritrovasi prescritto che quantevolte i debitori surrogassero altri assegnamenti non dovesse esservi luogo alla risoluzione de' contratti: ha violate tutte le leggi Giustinianee che stabiliscono di non doversi dar luogo alla risoluzione de' contratti tra particolare ed i corpi morali allorchè questi si vanno a disciogliere: ha violate tutte le leggi del Codice Ci-

vile che il modo prescrivono del pagamento de' debiti ereditarj comune a quelli anche di ogni corpo morale.

Allorchè ha posto mano alla materia della evizione ha violata la legge che definisce l'azione di evizione, e stabilisce i casi ne' quali questa deve ammettersi.

Finalmente allorchè ha trattata la quistione della mancanza delle cautele ha violati que' medesimi articoli delle leggi civili da essa Gran Corte invocati, cioè gli articoli 1783, 1784, 1785, mentre questi suppongono il *fallimento* e la *prossima decozione* del debitore, cosa che nel fatto assolutamente manca.

Se quindi la decisione della Gran Corte Civile ha violata la legge, dovrà ovvero no essere annullata? Lo vegga la Suprema Corte colla sua nota giustizia.

Napoli li 18 luglio 1822.

Filippo Carrillo.
Camillo Ponticelli.
Gennaro Gamboa.

Procura del giorno 24 febbrajo 1808.

Essendo prossima a venire a luce la liquidazione dell' arrendamento de' sali quattro fondaci, verranno in conseguenza a cessare tra poco le funzioni del governo dello stesso. E poichè oltre all' arrendamento che è rimasto al regio erario annessato vi sono tuttavia i casamenti in Napoli, in Castellamare, in Gaeta ed in Pozznoli, che a' medesimi consegnatarj, oggi proprietarj di tali beni si appartengono (siegue la disegnazione de' beni) è perciò necessario che persone probe ed oneste continuino ad amministrare detti effetti con agire per quanto occorre. Quindi i sottoscritti consegnatarj di detto arrendamento essendo rimasti proprietarj di detti effetti e crediti, e non potendo a cagione del loro gran numero, e della loro permanenza in diversi luoghi fare quanto si conviene per l' amministrazione de' medesimi, perciò persuasi della onestà, attività e buona condotta de' prefati signori marchese di Montagano, marchese di Oliveto, duca D. Giacomo Fusco e barone D. Giuseppe Alchimia, li costituiscono loro procuratori con amplissima facoltà, e col carattere di loro deputati, se sarà necessario, onde vagliano e possano curare la conservazione di tali effetti, liberamente amministrarli, esigerne i frutti anche at-

trassati, così da tutti, e qualsivogliano debitori, che per mezzo di qualunque siasi banco, con facoltà anche di quietare nelle forme; soddisfare i pesi sì d' istrumentarj che di altro de' quali sono detti beni gravati, far eseguire le rifazioni ed accomodazioni necessarie e tutt' altro che si richiederà per la retta amministrazione de' medesimi. Agire per la riscossione de' crediti, e fare tutt' altro che sarà necessario a pro de' costituenti, restando a' signori divisati affidato di ripartire a' medesimi ciò che rimarrà dal fruttato de' beni suddetti e dai crediti, dopo di averne fatta la esazione, dedotti i pesi e lo spesato che sarà necessario, con avvalersi per tutte le operazioni suddette di quelle persone che crederanno opportune. Dichiarandosi essi signori proprietarj ben contenti e soddisfatti di quanto sarà da' divisati quattro signori per eseguirsi a loro pro, con avere il tutto per rato e fermo, senza potervi giammai contravvenire, per averli fatti loro procuratori coll' *omnimoda* facoltà, anche con la clausola *ut alter ipsi.*